



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

Area 4 - Ufficio Casa

Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S. Stefano

Tel. 0564-811908 - Fax 0564-810650 - C.F. 00124360538

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi dell'art. 12 e segg. della L.R. 20.12.1996 n. 96 e s.m. per l'aggiornamento della graduatoria generale inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monte Argentario salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 639 del 24/09/2013

RENDE NOTO

Che da oggi, secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto il concorso pubblico per l'integrazione della graduatoria generale, di cui al bando pubblicato in data 04/09/2010, dei partecipanti al presente bando, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R.n.96/96 può partecipare al presente concorso:

- a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' U.E. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;
- b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Monte Argentario o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Monte Argentario. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiori a 65 mq. per 4 persone non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di

zona periferica) del Comune di Monte Argentario.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6 ed oltre	7

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

- e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (€ **16.000,00** come da delibera G.R. n.630 del 29/07/13) e da computarsi con le modalità previste dalla TAB A L.R. 96/96 ai sensi dell'art.21 L. 05/08/78 n. 457, sostituito dall'art.2 comma 14 del D.L. 23/01/82 n.9, determinando le seguenti detrazioni:

- € **1.549,37** per ogni figlio a carico;
- € **3.098,74** per ogni figlio disabile a carico;
- € **3.098,74** per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

N.B. Si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2012 ha percepito un reddito imponibile non superiore a € 2.840,51.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2. hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi. La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art.2 - Autocertificazione

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1. lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.5 lettera A), ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 455/2000, con esclusione delle condizioni di cui al predetto art.5 lettera B).

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sarà applicato il disposto dell'art. 33 della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000, da rendersi sottoscrivendo il modello di domanda appositamente predisposto dal Comune di Monte Argentario, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive ed oggettive:

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), e), g), h) dell'art.1 lettera A) del presente bando;
- d) - anzianità di formazione della famiglia non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando (giovani coppie);
- e) - condizione di pendolarità e distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza solo nel caso sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- f) - coabitazione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;
- g) - abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'Amministrazione Comunale;
- h) - essere cittadino italiano emigrato all'estero e voler rientrare in Italia unitamente al suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza.

Art.3 - Documentazione obbligatoria

1. Certificato da parte dell'autorità competente attestante:
 - menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

- l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2, della L. 30/03/71, n.118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - l'invalidità ai sensi del D.Lgs. 23/11/88, n.509, di componenti del nucleo familiare che abbiano superato il 65°anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - la qualità di disabile grave non deambulante del componente il nucleo familiare, in caso di esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo;
2. Attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R.96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
 3. Certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Agli effetti della L.R.96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975 sotto il profilo igienico sanitario;
 4. Certificato della A.S.L. competente attestante:
 - l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
 - l'antigienicità relativa dell'alloggio (presenza di servizi consistenti in un w.c. e lavabo).
 5. Copia della dichiarazione dei redditi;
 6. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola qualora, l'incidenza del canone, riferito all'anno di produzione del reddito, di almeno il 30% sul reddito del nucleo, determinato ai sensi della lettera. f) della Tabella A della L.R. 96/96;
 7. Una delle seguenti documentazioni qualora il richiedente abiti in alloggio che debba essere rilasciato:
 - provvedimento esecutivo di sfratto;
 - provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisce di alloggio di servizio;
 - avvenuta notifica del preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., ovvero notificata dalla competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 96/96.
 8. documentazione attestante la situazione di cittadino italiano profugo, ai sensi della L. n.763 del 26/12/1981.

Art.4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria – Ricorsi

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9

commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentalmente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B- Formazione della graduatoria generale e speciale.

1. Graduatoria generale.

Il Comune entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Funzionario Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima anche attraverso la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art.8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all' art.8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. Graduatoria speciale.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocate d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a 45mq.. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3. Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino all'approvazione della nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19

e 22 della L.R.96/96.

Art.5 - Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

- a-1 Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96:
- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 5.577,00): **punti 2;**
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS. per persona (€ 6.246,89): **punti 1.**
- a-2 Richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4, del presente articolo: **punti 1.**
- a-3 Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1.**
Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei 35 anni è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3 primo capoverso;
- a-4 Presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età dalla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente;
- superiore a 2/3: **punti 1;**
 - pari al 100%: **punti 2;**
- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;
- a-4bis Presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2°, della legge 30/03/71, n.118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs 23/11/88, n.509: **punti 2;**
- a-5 Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1;**
- a-6 Canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f) della Tabella A della L.R.96/96: **punti 1;**
- a-7. Richiedente in condizioni di pendolarità con distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: **punti 1.**
Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- a-8 Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone e oltre: **punti 1;**
- a-9 Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3.**

b) condizioni oggettive:

b-1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

- b-1.1 Abitazioni in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5** (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
- b-1.2 Appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;
- b-1.3 Abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'Amministrazione Comunale: **punti 3**.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1 e b-1.2 devono risultare dalla certificazione di cui al precedente art.3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

La situazione di grave disagio abitativo dovrà esistere da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti derivate da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

- b-1.4 Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

b-2. Situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1**;
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**;
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M.5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato (**punti 4**) a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale, così come disciplinato dalle legge qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o di rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: **punti 1.**

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub.b.1.1.;

b-4.1. antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: **punti 2;**

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: **punti 1.**

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2

b-5. storicità della presenza in graduatoria: per il richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:

- per ogni anno di presenza in graduatoria a partire dall'anno 2005: **punti 0,25**

Art.6 - Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96.

Art. 7 - Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt.13, 14 e 15 della L.R.96/96.

Art. 8 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'aria europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. I concorrenti che hanno partecipato al bando 2010 saranno inseriti nella nuova graduatoria con il punteggio già attribuito, salvo produzione di nuova domanda.

Art. 9 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Monte Argentario e reperibili presso l'Ufficio Casa o scaricabili dal sito internet: www.comune.monteargentario.it .

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le

comunicazioni relative al concorso. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Casa.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Casa di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni, n. 8, piano terra, entro il termine di cui al precedente art.8, entro le ore 12:30 dal lunedì al venerdì ed anche dalle ore 15 alle ore 17 il martedì ed il giovedì, o trasmesse a mezzo raccomandata A.R., in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 10 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 33 della L.R. n° 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Norma finale

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Monte Argentario, 24/09/2013

**F.to IL DIRIGENTE AREA 4
D.ssa Carla Casalini**